

ANNO 2015

MASSIMARIO

DELLA GIURISPRUDENZA

DELLA MEDIAZIONE CIVILE

AGGIORNATO fino alla ORDIN. del Tribunale di
Palermo, 27.2.2016

Sulla ctu in mediazione:
Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 22.12.2015

Sulla revoca del decreto ingiuntivo
Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016

Sulla mediazione delegata
Tribunale di Roma, ordinanza 26.10.2015

Su rapporto tra terzo chiamato in causa e mediazione
Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016



101MEDIATORI

Presentazione

L'anno appena trascorso si è distinto per una straordinaria produzione giurisprudenziale in tema di mediazione civile. Su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, i Giudici di merito sono intervenuti a chiarire le questioni giuridiche più incerte e problematiche dell'istituto.

È venuta così delineandosi una vera e propria "mediazione giurisprudenziale", che ha definito le nuove regole che dovranno orientare le scelte difensive degli avvocati e delle parti, secondo il percorso intrapreso dal legislatore e perfezionato dalla giurisprudenza.

Ritenendo di fare cosa gradita per tutti gli operatori del settore chiamati, a vario titolo, a confrontarsi con l'istituto (Giudici, Avvocati, uffici legali, ecc.), abbiamo raccolto all'interno di questa opera le massime dei provvedimenti giudiziali di maggiore importanza emessi nel 2015.

Un'attività scrupolosa di monitoraggio e selezione che ci è stata possibile anche grazie all'attività svolta da 101Mediatori come Ente di formazione accreditato e soprattutto come Organismo di mediazione attivo fin dal 2011 in 10 città diverse, da Milano e Verona a Lecce, e presso le quali operano oltre cento mediatori qualificati, con percentuali di successo sempre più soddisfacenti (sino al 75%).

Ci auguriamo che il presente Massimario possa diventare un riferimento per le scelte degli operatori del settore ed un utile strumento per la divulgazione della cultura della mediazione.

Ringraziamo l'avv. Mario Antonio Stoppa che ne ha curato la stesura.

Buon lavoro.

101Mediatori

Massimario della mediazione 2015

INDICE PER ARGOMENTO

INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE DELEGATA (ex art. 5 comma 2 D.lgs 28/2010).....	pag. 10
<i>Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28.1.2015</i>	
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 10.2.2015</i>	
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015</i>	
INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE VOLONTARIA (ex art. 175 C.p.c.).....	pag. 11
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 15.7.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2015</i>	
ONERE DI AVVIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E IMPROCEDIBILITA'	pag. 11
<i>Tribunale di Campobasso, sentenza 3.1.2015</i>	
<i>Corte di Cassazione, sentenza n.24629 del 7.10.2015</i>	
<i>Tribunale di Pavia, sentenza 12.10.2015</i>	
<i>Tribunale di Nola, sentenza 24.2.2015</i>	
<i>Tribunale di Ferrara, sentenza 7.1.2015</i>	
<i>Tribunale di Cuneo, sentenza 1.10.2015</i>	
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015</i>	
<i>Tribunale di Como, sentenza 12.1.2015</i>	
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 4.6.2015</i>	
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 8.6.2015</i>	
<i>Tribunale di Pavia, sentenza 14.10.2015</i>	
ONERE DI AVVIO - OPPOSIZIONE ALLO SFRATTO E IMPROCEDIBILITA'..	pag. 14
<i>Tribunale di Napoli, sentenza 3.6.2015</i>	
<i>Tribunale di Gallarate, sentenza 15.6.2012</i>	

SPESE DI AVVIO.....	pag. 15
<i>Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2015</i>	
PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE IN MEDIAZIONE.....	pag. 15
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 2.2.2015</i>	
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 13.4.2015</i>	
OBBLIGHI DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE.....	pag. 16
<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 7.5.2015</i>	
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015</i>	
<i>Giudice di Pace di Lecce, sentenza 16.11.2014</i>	
PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO.....	pag. 17
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 17.1.2015</i>	
<i>Tribunale di Vasto, sentenza 9.3.2015</i>	
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 7.5.2015</i>	
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 18.5.2015</i>	
<i>Tribunale di Monza, ordinanza 14.7.2015</i>	
<i>Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, sentenza 29.10.2015</i>	
CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE.....	pag. 19
<i>Tribunale Firenze, ordinanza 3.6.2015</i>	
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 17.3.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015</i>	
<i>Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 15.6.2015</i>	
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 14.9.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015</i>	
SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE - PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'.....	pag. 21
<i>Tribunale di Firenze, Ordinanza 19.3.2014</i>	
<i>Tribunale di Pistoia, ordinanza 22.9.2015</i>	
<i>Tribunale Reggio Calabria, ordinanza 5.10.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 26.10.2015</i>	
SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE ANCHE SENZA IL CONVENUTO.....	pag. 22
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015</i>	

<i>Tribunale di Roma, ordinanza 7.12.2015</i>	
LA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA MEDIAZIONE.....	pag. 23
<i>Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza 27.11.2014</i>	
CHIAMATA DEL TERZO IN MEDIAZIONE.....	pag. 23
<i>Tribunale di Verona, ordinanza 18.1.2015</i>	
CTU IN MEDIAZIONE.....	pag. 24
<i>Tribunale di Parma, ordinanza 13.3.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, sentenza 17.3.2014</i>	
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015</i>	
<i>Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015</i>	
PROPOSTA DEL MEDIATORE SU INVITO DEL GIUDICE.....	pag. 25
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 23.1.2015</i>	
<i>Tribunale di Vasto, ordinanza 23.6.2015</i>	
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.9.2015</i>	
PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 bis C.p.c.....	pag. 26
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015</i>	
CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.....	pag. 27
<i>Tribunale di Roma, sentenza 30.4.2015</i>	
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 29.7.2015</i>	
<i>Tribunale di Verona, sentenza 12.11.2015</i>	
CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI DI ASSISTENZA IN MEDIAZIONE.....	pag. 28
<i>Tribunale di Verona, sentenza 29.10.2015</i>	
CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA EX ART.96 CPC.....	pag. 29
<i>Tribunale di Roma, sentenza 30.10.2014</i>	
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 21.1.2015</i>	
OMOLOGAZIONE DEL VERBALE DI MEDIAZIONE.....	pag. 29
<i>Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015</i>	
<i>Tribunale di Avezzano, ordinanza 29.10.2014</i>	
NULLITA' DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE.....	pag. 30

<i>Tribunale di Roma, sentenza 22.10.2014</i>	
USUCAPIONE.....	pag. 30
<i>Tribunale di Lecce, ordinanza 27.4.2015</i>	
<i>Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 12.11.2015</i>	
TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO.....	pag. 31
<i>Tribunale di Roma, decreto 4.11.2015</i>	
ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE SU ACCORDO.....	pag. 31
<i>Tribunale di Varese, ordinanza 18.7.2012</i>	
LA RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE.....	pag. 32
<i>Tribunale di Roma, sentenza 17.3.2014</i>	
DECORRENZA TERMINI IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI.....	pag. 32
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 18.9.2015</i>	
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E MEDIAZIONE.....	pag. 33
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 15.1.2015</i>	
DANNO ERARIALE.....	pag. 33
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 19.2.2015</i>	
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 22.6.2015</i>	
DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2010, n. 180	pag. 34

Indice Cronologico

anno 2012

<i>Tribunale di Gallarate, sentenza 15.6.2012.....</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Tribunale di Varese, ordinanza 18.7.2012.....</i>	<i>pag. 31</i>

anno 2014

<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 19.3.2014</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Tribunale di Roma, sentenza 30.10.2014.....</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Tribunale di Roma, sentenza 22.10.2014.....</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 17.3.2014.....</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza 27.11.2014</i>	<i>pag. 23</i>

anno 2015

<i>Tribunale di Campobasso, sentenza 3.1.2015.....</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Tribunale di Ferrara, sentenza 7.1.2015.....</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Tribunale di Como, sentenza 12.1.2015.....</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 15.1.2015.....</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 17.01.2015.....</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 21.1.2015.....</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 23.1.2015.....</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28.1.2015.....</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 2.2.2015.....</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 10.2.2015.....</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 19.2.2015.....</i>	<i>pag.33</i>
<i>Tribunale di Nola, sentenza 24.02.2015.....</i>	<i>pag.12</i>
<i>Tribunale Firenze, ordinanza 3.6.2015.....</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Tribunale di Vasto, sentenza 9.3.2015.....</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2015.....</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Tribunale di Parma, ordinanza 13.3.2015.....</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 17.3.2015.....</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015.....</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015.....</i>	<i>pag. 22,25,26</i>
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 13.4.2015.....</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Tribunale di Lecce, ordinanza 27.4.2015.....</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Tribunale di Roma, sentenza 30.4.2015.....</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 7.5.2015.....</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 7.5.2015.....</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 18.5.2015.....</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Tribunale di Napoli, sentenza 3.6.2015.....</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 4.6.2015.....</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 8.6.2015.....</i>	<i>pag. 14</i>

<i>Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 15.6.2015.....</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 22.6.2015.....</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Tribunale di Vasto, ordinanza 23.6.2015.....</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015.....</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Tribunale di Monza, ordinanza 14.7.2015.....</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 15.7.2015.....</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2015.....</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 29.7.2015.....</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.9.2015.....</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 14.9.2015.....</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 18.9.2015.....</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Tribunale di Pistoia, ordinanza 22.9.2015.....</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Tribunale di Cuneo, sentenza 1.10.2015.....</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Tribunale Reggio Calabria, ordinanza 5.10.2015.....</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Corte di Cassazione, sentenza n.24629 del 7.10.2015.....</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Tribunale di Pavia, sentenza 12.10.2015.....</i>	<i>pag.12</i>
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015.....</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Tribunale di Pavia, sentenza 14.10.2015.....</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015.....</i>	<i>pag. 13, 16</i>
<i>Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015.....</i>	<i>pag. 18, 25</i>
<i>Tribunale di Roma, sentenza 22.10.2014.....</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 26.10.2015.....</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Tribunale di Roma, sentenza 29.10.2015.....</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Tribunale di Verona, sentenza 29.10.2015.....</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Tribunale di Avezzano, ordinanza 29.10.2014.....</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Tribunale di Roma, decreto 4.11.2015</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Tribunale di Verona, sentenza 12.11.2015.....</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 12.11.2015.....</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Giudice di Pace di Lecce, sentenza 16.11.2014.....</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2015.....</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 7.12.2015.....</i>	<i>pag. 22</i>

Tribunale di Roma, ordinanza 14.12.2015.....pag. 32
Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015.....pag. 20

Indice aggiornato con le ultime sentenze pubblicate nel 2016

Tribunale di Pavia, sentenza 21.12.2015.....pag. 44
Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 22.12.2015..... pag.44
Tribunale di Pavia, ordinanza 6.1.2016 pag.44
Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 16.1.2016.....pag.45
Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016.....pag.45
Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016.....pag.45
Tribunale di Roma, ordinanza 25.1.2016.....pag. 46
Tribunale di Roma, ordinanza 28.1.2016.....pag.46
Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016.....pag.47

Invito del giudice a percorrere la mediazione delegata (ex art. 5 comma 2 d.lgs 28/2010)

| Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28.1.2015

Nella mediazione demandata la condizione di procedibilità può ritenersi superata solo se le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e procedano oltre la prima sessione informativa.

Artt. 5 comma 2 e 8 comma 1, D.Lgs. 28/2010

| Tribunale di Pavia, ordinanza 10.2.2015

Nella mediazione demandata, il giudizio sulla mediabilità della controversia è già formulato con l'ordinanza che ne dispone il rinvio dinanzi all'Organismo di Mediazione, sicché l'esperimento conciliativo non potrà considerarsi validamente superato con il semplice incontro preliminare tra il mediatore e i soli legali delle parti. Il mediatore, dal canto suo, è onerato del compito di verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiara di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare.

Artt. 5 comma 2, 4; 8 comma 1 D.lgs 28/2010

| Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015

Il giudice, ravvisando i presupposti per una composizione amichevole della lite, può invitare le parti ad esperire la mediazione anche laddove la materia di causa non rientri tra quelle obbligatorie ex art.5 comma 1bis D.lgs. 28/2010. In tal caso, trattandosi di mediazione demandata ai sensi del successivo comma 2 del citato decreto, l'omesso avvio comporta la improcedibilità della domanda giudiziale.

Art.5 comma 1 bis e 2, D.lgs.28/2010.

Invito del Giudice a percorrere la mediazione volontaria (ex art. 175 C.p.c.)

| *Tribunale di Milano, ordinanza 15.7.2015*

Il giudice può sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito rivolto alle parti ex art. 175 C.p.c.: trattasi dell'esercizio di un normale potere di governance del processo che, diversamente dalla mediazione delegata, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda.

Art. 175 C.p.c.

| *Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2015*

Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e demandata è consentito alle parti - alla luce delle prospettazioni fornite dal giudice circa le maggiori utilità che possono derivare da una buona mediazione - intraprendere concordemente un percorso conciliativo volontario.

Artt. 5 comma 4 lett. c), D.lgs. 28/2010 e 696 bis C.p.c.

Onere di avvio - Opposizione a decreto ingiuntivo e improcedibilità

| *Tribunale di Campobasso, sentenza 3.1.2015*

Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso a seguito di mancato pagamento delle rate di un mutuo, se il giudice dispone la mediazione e la parte interessata non vi adempie, va dichiarata la improcedibilità dell'opposizione con la conseguenza che il decreto ingiuntivo acquisterà efficacia di giudicato a detrimento degli opposenti.

Art.5 comma 4 lett. a) D.lgs. 28/2010; art.648 C.p.c.

| *Corte di Cassazione, sentenza n.24629 del 7.10.2015*

L'onere di esperire il tentativo di mediazione deve essere posto a carico sulla della parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziarlo. Nel caso del procedimento di opposizione del decreto ingiuntivo grava, dunque, sulla parte opponente, a pena di improcedibilità della domanda e consolidamento del decreto opposto.

Art. 5 comma 4 lett. a), D.Lgs. 28/2010; art.648 C.p.c.

| *Tribunale di Pavia, sentenza 12.10.2015*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se il provvedimento che dispone la mediazione non specifichi quale delle parti debba provvedervi, l'onere s'intende posto a carico dell'opponente, pena deve essere l'estinzione del processo ex art. 653 C. p.c., con la conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione e con conferma del decreto monitorio opposto.

Art. 5 comma 4 lett. a), D.lgs. 28/2010; Artt. 648, 653 C.p.c

| *Tribunale di Nola, sentenza 24.2.2015*

Secondo una interpretazione sistematica della normativa in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che sia coerente con la ratio del legislatore della mediazione civile, l'onere di avvio della conciliazione va posto a carico dell'opponente, con la conseguenza che una volta dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione il decreto ingiuntivo acquisterà efficacia definitiva.

Art.5 comma 4 lett. a), D.lgs. 28/2010 ;art.648 C.p.c.

| *Tribunale di Ferrara, sentenza 7.1.2015*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avvio della mediazione obbligatoria è posto sul creditore ingiungente e, successivamente, opposto.

Ne consegue che all'omesso avvio va dichiarata l'improcedibilità della domanda azionata dal creditore col ricorso monitorio e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Art.5 comma 4 lett. a), D.Lgs. 28/2010; art.648 C.p.c.

| Tribunale di Cuneo, sentenza 1.10.2015

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto l'onere di avvio della mediazione e quindi di assolvere la condizione di procedibilità prevista dalla legge.

Nell'ipotesi di mancata attivazione della procedura di mediazione, ne conseguirà la dichiarazione di improcedibilità dell'azione e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Art.5 comma 4 lett a) D.Lgs. 28/2010; art.648 C.p.c.

| Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell'improcedibilità dovuta al mancato avvio della mediazione obbligatoria deve colpire la domanda sostanziale azionata dall'opposta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Art.5 comma 4 lett. a), D.lgs. 28/2010; art.648 C.p.c.

| Tribunale di Como, sentenza 12.1.2015

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della parte interessata dare avvio alla mediazione nei termini fissati dalle legge, pena l'improcedibilità della domanda.

Le conseguenze dell'inattività, trattandosi di termini ordinatori, possono essere arginate attraverso una richiesta di proroga rivolta al giudice prima della loro naturale scadenza, a differenza dei termini perentori che non ammettono alcuna dilazione.

Art.5 comma 1 D.lgs. 28/210; art. 154 C.p.c.

| Tribunale di Firenze, sentenza 4.6.2015

La tardiva attivazione della mediazione ex officio oltre il termine assegnato dal giudice, rende improcedibile la domanda.

Anche se la legge espressamente non lo prevede, il carattere perentorio del termine può desumersi sia dalla gravità della sanzione prevista per il suo inadempimento (improcedibilità), sia in via interpretativa dallo scopo che persegue e dalla la funzione che adempie.

Art.5 comma 2 D.lgs. 28/2010; art.152 C.p.c.

| Tribunale di Firenze, sentenza 8.6.2015

Considerata la natura speciale della disciplina della mediazione "iussu iudicis", e la espressa sanzione di improcedibilità prevista in caso di inottemperanza, appare evidente che in caso di mancato esperimento e/o esperimento tardivo della mediazione disposta dal giudice, non può essere consentito alla parte sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine.

Art.5 comma 2 D.lgs. 28/2010; art.152 C.p.c.

| Tribunale di Pavia, sentenza 14.10.2015

Il deposito della istanza di conciliazione oltre i 15 giorni stabiliti dal giudice, non pregiudica la validità del procedimento.

Difatti, il termine è da intendersi ordinatorio e non perentorio, come può desumersi dalla lettura combinata delle norme contenute nel D.Lgs.28/2010 (Art. 3 comma 3, 6 comma 1, 8 comma 2), che prevedono una mediazione dal carattere informale, e dalle norme del codice di rito secondo cui "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori" (art.152 comma 2 C.p.c.).

Art.152 comma 2 C.p.c; Artt.3 comma 3; 6 comma 1; 8 comma 2
D.lgs. 28/2010.

Onere di avvio - opposizione allo sfratto e improcedibilità'

| Tribunale di Napoli, sentenza 3.6.2015

Nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, la mediazione viene avviata successivamente all'ordinanza con cui viene disposto il mutamento del rito, pena la improcedibilità del merito.

L'onere di avvio è posto a carico della parte che vi ha interesse alla prosecuzione e, quindi del ricorrente, se la parte resistente non ha azionato alcuna domanda riconvenzionale.

Artt.5 comma 1 bis; 4, D.lgs. 28/2010; art.667 C.p.c.

| **Tribunale di Gallarate, sentenza 15.6.2012**

Nel giudizio di sfratto l'omesso avvio della mediazione disposta dal giudice con l'ordinanza di mutamento del rito determina la improcedibilità della domanda.

Con la improcedibilità non viene meno comunque l'efficacia dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 C.p.c., emessa all'esito della fase sommaria del procedimento di convalida.

Artt.5, commi 1; 4, lett. b) D.lgs. 28/2010; Artt. 665 e 667 C.p.c.

Spese di avvio

| **Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2015**

Le spese di avvio della mediazione non rientrano nel concetto di "compenso" spettante agli organismi di mediazione, ma piuttosto a un costo di esercizio che il legislatore nella propria discrezionalità ha inteso porre a carico dell'utenza obbligata per legge a far ricorso al relativo servizio, ed è pertanto dovuto.

Art.16 comma 1 e 2, D.M. 180/2010; art.17 comma 5 ter D.lgs.28/2010.

Procura speciale rilasciata dalla parte in mediazione

| **Tribunale di Pavia, ordinanza 2.2.2015**

La parte deve partecipare personalmente oppure può farsi rappresentare da un terzo munito di procura speciale ad negotia ad hoc, non essendo sufficiente il semplice mandato ad litem rilasciato all'avvocato. Ne consegue che la procura deve essere della stessa natura e specie, così come previsto dall'art. 1392 cod. civ., per i diritti che sono oggetto della procedura di mediazione (se, ad esempio, riguarderà gli immobili, occorrerà una adeguata procura notarile ad negotia)

Artt.5 comma 1 bis; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010; art.1392 C.c.

| Tribunale di Pavia, ordinanza 13.4.2015

Non può considerarsi esperita la mediazione con il semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che la funzione del legale è di mera assistenza tecnico-legale alla parte comparsa, che prende le decisioni negoziali.

Artt.5 comma 1 bis; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010; art.1392 C.c.

Cfr. anche la sezione PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO

Obblighi del primo incontro di mediazione

| Tribunale di Firenze, ordinanza 7.5.2015

Nel caso in cui durante il primo incontro informativo le parti fanno richiesta di entrare effettivamente in mediazione, il mediatore non può subordinare la prosecuzione della conciliazione al previo pagamento dei compensi spettanti all'Organismo.

Artt.8 comma 1; 17 comma 5 ter D.lgs. 28/2010; art.16 D.M. 180/2010.

| Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015

Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, con la conseguenza che le parti non possono limitarsi a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura conciliativa, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione dei reali impedimenti.

Spetta al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza dei concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti circa la opportunità di dare inizio alla conciliazione.

Artt.5; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| Giudice di Pace di Lecce, sentenza 16.11.2014

Quando al primo incontro informale una delle due parti si riserva di valutare la proposta transattiva formulata dal mediatore ed in particolare la nomina di un C.T.U., sorge il diritto al compenso del mediatore anche se la mancata accettazione e la non partecipazione al secondo incontro viene comunicata a mezzo fax.

Artt.5; 8 comma 1 D.l.s. 28/2010; art.16 D.M. 180/2010.

Partecipazione personale della parte e dell'avvocato

| Tribunale di Siracusa, ordinanza 17.1.2015

Nella mediazione demandata il riferimento operato dall'art. 8, D.lgs.28/2010, alla circostanza che " *...al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato ...*", implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri.

Art. 8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Vasto, sentenza 9.3.2015

La disposizioni di cui all'art.8 del D.lgs. 28/2010, sul corretto svolgimento della mediazione, letta alla luce del contesto europeo nel quale si colloca (direttiva comunitaria 2008/52/CE), impone di ritenere che l'ordine del giudice è da intendersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte.

Art. 8 del D.lgs. 28/2010; Direttiva Comunitaria 2008/52/CE.

| Tribunale di Milano, ordinanza 7.5.2015

La mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art.5 comma 2 D.lgs. 28/2010, deve essere effettivamente svolta con la presenza di tutte le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, non essendo sufficiente, ai fini della procedibilità della domanda, l'espletamento delle formalità proprie del primo incontro che ha una funzione meramente informativa.

Artt. 5 comma 2; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Pavia, ordinanza 18.5.2015

Nella mediazione obbligatoria l'art. 5 del D.lgs.28/2010, ai commi 1 e 2, fa esclusivo riferimento alla funzione di assistenza del difensore e non di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio che sulla procedibilità della domanda giudiziale.

Art.5 comma 1 bis, 2 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Monza, ordinanza 14.7.2015

Nella mediazione demandata l'adempimento dell'ordine del magistrato presuppone l'applicazione del principio di effettività secondo cui le parti devono realmente avviare la mediazione, partecipando personalmente agli incontri e senza limitarsi alla semplice presenza durante il primo incontro informale.

Art.8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza con cui il giudice dispone l'avvio della mediazione e l'informativa sulle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/o mancata partecipazione al procedimento, devono essere comunicate alle parti a mezzo dei rispettivi difensori, ex art.4 comma 3 D.lgs. 2010.

Artt.8 comma 1; 4 comma 3 D.lgs. 28/2010,

| **Tribunale di Roma, sentenza 29.10.2015**

Nella mediazione demandata le parti devono partecipare personalmente e con una reale volontà di chiudere la controversia presto e bene, utilizzando le preziose indicazioni offerte dal giudice e riferite dai rispettivi legali.

Art.8 comma 1 D.lgs. 28/2010

Conseguenze della mancata partecipazione

| **Tribunale Firenze, ordinanza 3.6.2015**

La banca che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannata, nel corso della prima udienza utile, al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa.

Art.8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010

| **Tribunale di Palermo, ordinanza 17.3.2015**

Nella mediazione obbligatoria o ex ufficio, la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all'organismo di mediazione, non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità ai sensi dell'art.5 comma 2 bis D.lgs. 28/2010, secondo cui le parti devono partecipare personalmente ed effettivamente, ovvero andare oltre il primo incontro informale.

Artt.5 comma 2 bis; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| **Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015**

La mancata partecipazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o delegata) della parte o del terzo chiamato in causa senza giustificazione alcuna, costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione o la prosecuzione di una procedura giudiziale evitabile.

Da tali condotte, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro pari al contributo unificato della causa, il giudice trae argomenti di prova che possono costituire, ex art.116 cpc, integrazione di prove già acquisite, ovvero anche unica e sufficiente fonte di prova.

Art.8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010, art.116 C.p.c.

| Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 15.6.2015

Nel giudizio di rilascio dell'immobile concesso in comodato con regolare contratto scaduto, la parte intimata e contumace nel processo, qualora sia stata assente ingiustificata anche nel procedimento di mediazione, può essere condannata al pagamento delle spese processuali per condotta disinteressata e scorretta.

Art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010; artt.92, 96 e 447 bis C.p.c.

| Tribunale di Pavia, ordinanza 14.9.2015

Nella mediazione obbligatoria ex art.5 comma 1 *bis*, così come in quella obbligatoria *iussu iudicis* ex art.5 comma 2 D.Lgs.28/2010, l'assenza della parte, sebbene assistita da un avvocato munito di procura speciale, determina la improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5 comma 1 bis e comma 2 D.lgs. 28/2010.

| Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015

L'assenza ingiustificata in mediazione (delegata e obbligatoria) rappresenta una condotta grave e contraria alla logica sostanziale perseguita dal legislatore, secondo cui le parti devono esperire concretamente la mediazione, vale a dire incontrarsi personalmente e tentare, con la presenza del mediatore, di accordarsi.

In questa prospettiva, se a carico della parte onerata vi è la grave sanzione della improcedibilità della domanda con conseguente condanna al pagamento delle spese, nei confronti del convenuto renitente (oltre alla valutazione della condotta ex art. 116 C.p.c.), va applicata la sanzione prevista dall'art. 96 comma 3 C.p.c.

Art.8 comma 4 bis D.Lgs. 28/2010; art. 96 comma 3 C.p.c..

Svolgimento della mediazione - principio di effettività

Tribunale di Firenze, Ordinanza 19.3.2014

La condizione di procedibilità non può ritenersi assoluta dopo un primo incontro nel quale il mediatore si limita a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ma occorre che questa sia svolta effettivamente attraverso una vera e propria sessione.

Artt.5 comma 1 bis; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010.

Tribunale di Pistoia, ordinanza 22.9.2015

La condizione di procedibilità della mediazione demandata viene generalmente superata attraverso la semplice presenza delle parti al primo incontro, con la dichiarazione a verbale che non sussistono le ragioni per trovare un accordo.

Il giudice, per verificare l'effettiva e reale intenzione conciliativa delle parti, può invitarle a relazionare sui motivi dell'assenza in mediazione, sulle ragioni dell'esito infruttuoso del procedimento e sul rifiuto della proposta formulata dal mediatore.

Artt. 5 comma 2; 8 e 11 D.lgs. 28/2010

Tribunale Reggio Calabria, ordinanza 5.10.2015

In applicazione del principio di effettività della mediazione, per "*mediazione disposta dal Giudice*" si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, adempiano effettivamente all'ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.

Artt.5 comma 2; 4 e 8 comma 1 D.lgs. 28/2010.

| Tribunale di Roma, ordinanza 26.10.2015

Nella mediazione demandata è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione, laddove per effettiva si intende che le parti non si fermano alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente.

La mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter giungere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Artt.5 comma 2; 8 comma 1, D.lgs. 28/2010, Artt.96 e 116 C.p.c

| Tribunale di Pavia, ordinanza 10.2.2015 pag.10

**Svolgimento della mediazione anche senza il
convenuto.**

| Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015

La mediazione obbligatoria può essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato alla mediazione a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata.

Tale motivazione trova valido ancoraggio normativo nelle Circolari Ministeriali del 20.12.2011, del 4.4.2011 e nell'art. 11 D.Lgs.28/2010, secondo cui il mediatore può formulare una proposta anche in caso di assenza di una parte.

Artt. 8, 9 e 11 D.lgs. 28/2010; Circolari Ministero Giustizia del 20.12.2011 e 4.4.2011.

| Tribunale di Roma, ordinanza 7.12.2015

Nella mediazione delegata la possibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa della lite persiste anche laddove il convenuto sia contumace nel processo, specialmente se a mezzo del deposito della relazione peritale risultano chiariti gli aspetti della controversia.

Ove il convenuto non aderisca, il mediatore, in conformità al regolamento dell'Organismo di Mediazione, può formulare una proposta ai sensi dell'art.11 D.lgs. 28/10, che comunicherà al convenuto assente.

Le condotte delle parti saranno oggetto di una eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli Art.91 e 96 comma 3 cpc .

Artt.5 e 11 D.Lgs. 28/2010; Artt.91, 96 comma 3 C.p.c.

La domanda riconvenzionale nella mediazione

| **Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza 27.11.2014**

Quale che sia la tipologia della mediazione, obbligatoria o ex *officio*, essa deve sempre involgere l'intera controversia, essendo diversi i soli effetti legati all'omessa mediazione.

In quella obbligatoria per talune soltanto delle domande (ad esempio perché la sola domanda riconvenzionale rientra nelle materie di cui all'art.5 comma 1 *bis*) l'aver proposto incompiutamente la domanda di mediazione, confinandola alla sola trattazione di quella riconvenzionale, condanna all'improcedibilità solo tale domanda, non propagandosi il vizio alle domande degli attori che soggette non vi siano.

In quella disposta dal giudice, nella quale la condizione di procedibilità prescinde dalla materia, tutte le domande, indifferentemente quelle degli attori, quelle dei convenuti e dei terzi, sono soggette a mediazione, pena la loro improcedibilità.

Art. 5 comma 1 bis e comma 2 D.lgs 28/2010

Chiamata del terzo in mediazione

| **Tribunale di Verona, ordinanza 18.1.2015**

Nel caso in cui la domanda cumulata dal convenuto o dal terzo chiamato in causa si venga ad aggiungere ad una domanda principale che è già

stata sottoposta a mediazione, va disposta la conciliazione per tutte le domande, essendo conveniente una conciliazione che si estenda a tutte le questioni oggetto di lite.

Artt. 5 comma 2; 8, D.lgs.28/2010; Art. 106 e ss C.p.c.

| **Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015** pag.19

Ctu in mediazione

| **Tribunale di Parma, ordinanza 13.3.2015**

La perizia elaborata dall'esperto nominato dal mediatore è valida e riproducibile nel successivo giudizio.

L'eccezione secondo cui la perizia disposta dal mediatore non è rituale, non inficia l'attendibilità dell'esame condotto dal consulente, il quale è stato incaricato non dalla parte ma da un terzo estraneo alla lite, quale è l'organismo di mediazione.

Art.8 comma 4 D.lgs. 28/2010.

| **Tribunale di Roma, sentenza 17.3.2014**

La relazione dell'esperto elaborata nel corso della mediazione, i cui risultati sono liberamente e validamente contestabili dalle parti in ogni fase, è ammissibile ed utilizzabile nel processo, rientrando nell'alveo delle prove atipiche.

Il giudice potrà utilizzarla secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e i rilievi delle parti, per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio o anche per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale della proposta formulata ai sensi dell'art.185 *bis* cpc. (cfr. voce *Riservatezza nella Mediazione*)

Artt.3; 8 comma 4; 9 D.Lgs. 28/2010, art.185 bis C.p.c.

| Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015

La consulenza disposta dal mediatore su richiesta della parte istante è ammissibile anche in assenza della parte convenuta.

La relazione dell'esperto nominato dall'Organismo (e non dalle parti), nel caso non si raggiunga l'accordo potrà egualmente produrre delle utilità nella causa che ne seguirà trattandosi di attività che si estrinseca e si esaurisce nella motivata esposizione dei risultati e degli accertamenti tecnico-specialistici.

Artt.8 comma 4; 11 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015

Con l'ordinanza che dispone la mediazione, a risparmio di costi il giudice invita le parti a nominare un CTU nel corso della procedura conciliativa, formulando anticipatamente i quesiti che rivolgerà al consulente in caso di mancato accordo.

Artt.5 comma 2; 8 comma 4 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2015 pag.11

Proposta del mediatore su invito del giudice

| Tribunale di Siracusa, ordinanza 23.1.2015

Nella mediazione delegata ex art.5 comma 2 D.lgs.28/2010, il giudice può invitare il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di congiunta richiesta delle parti (conforme, *Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.7.2015*).

Artt. 5 comma 2; 8 comma 1; 11 D.Lgs.28/2010

| Tribunale di Vasto, ordinanza 23.6.2015

Nel caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore

deve comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Se la mediazione si conclude negativamente, le parti dovranno evidenziare al magistrato gli impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che hanno reso impossibile l'effettivo avvio del procedimento di mediazione, nonché, con riferimento al regolamento delle spese processuali, i motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Artt. 5 comma 1 bis e 2; 8 comma 1; 11 D.lgs.28/2010; Artt.91,92 e 96 C.p.c.

| Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.9.2015

Nella mediazione demandata le parti devono presenziare personalmente e svolgere concretamente la mediazione.

Il giudice può invitare il mediatore a formulare una proposta conciliativa ex art.11 D.lgs. 28/2010, pur in assenza di concorde richiesta delle parti.

Artt. 5 comma 2; 8 comma 1; 11 D.lgs. 28/2010

Proposta del giudice ex art. 185 bis C.p.c

| Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2015

In caso di disaccordo tra le parti sulla proposta ex art. 185 *bis* C.p.c., formulata dal giudice nel corso del processo, queste possono essere invitate a percorrere (concretamente) la mediazione dinanzi ad un mediatore che dovrà necessariamente essere informato del contenuto dell'ordinanza.

Art.5 comma 2 D.lgs. 28/2010; art.185 bis C.p.c.

| Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015

La perizia elaborata nel corso della mediazione, se di valore e rispettosa del principio di riservatezza, può essere utilizzata dal giudice per formulare alle parti una proposta ex art. 185 *bis* C.p.c.

Artt. 8, 9 D.lgs. 28/2010; art.185 bis C.p.c.

Condanna al pagamento del contributo unificato

Tribunale di Roma, sentenza 30.4.2015

La parte assente ingiustificata in mediazione, risultata vittoriosa nel processo, va condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato del giudizio e subisce la parziale compensazione delle spese di causa in ragione della sua condotta negativa con cui ha impedito la possibilità di giungere ad un accordo.

Art.8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010; art.92 C.p.c.

Tribunale di Palermo, ordinanza 29.7.2015

La condanna della parte assente ingiustificata in mediazione al pagamento di una somma pari al contributo unificato, rappresenta una misura sanzionatoria in favore dello Stato che può essere comminata anche prima della sentenza.

Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione, che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest'ultima sede la relativa condanna. Si dovrà, invece, aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, comma 6, C.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini. La valutazione sulla sanzione economica in questione andrà, infine, effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della lite. Se poi non viene adottata alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica.

Art.8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010.

Tribunale di Verona, sentenza 12.11.2015

La condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la causa, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo,

a fortiori quando le loro posizioni sono scindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l'una dall'altra di aderire alla prospettiva conciliativa.

Art.8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010; art.92 C.p.c.

| **Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015** pag.19

| **Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015** pag.20

Condanna al pagamento delle spese legali di assistenza in mediazione

| **Tribunale di Verona, sentenza 29.10.2015**

Al difensore della parte vittoriosa nel processo spetta il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di mediazione, che va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (ex art. 20 D.M. 55/2014), oltre al rimborso delle spese generali, essendosi trattato di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio.

Art.91 C.p.c.; art.20 D.M. 55/2014

| **Tribunale di Roma, sentenza 30.4.2015** pag.27

| **Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 15.6.2015** pag.20

| **Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015** pag.20

Condanna al pagamento di una somma ex art.96 cpc

| Tribunale di Roma, sentenza 30.10.2014

Le parti e i loro difensori che contravvengono al dovere di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta studiata dal giudice, evitando di fare tutto quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo e una discussione fruttuosa, vanno condannate ex art. 96 comma 3 cpc.

Artt.96 comma 3; 185 bis C.p.c.

| Tribunale di Roma, ordinanza 21.1.2015

Al fine di scoraggiare comportamenti ostruzionistici, la legge sulla mediazione obbligatoria prevede l'irrogazione di sanzioni economiche in favore dello Stato ed a carico della parte che ha tenuto comportamenti non leali e non probi durante la mediazione. In questa prospettiva va, quindi, applicata anche la sanzione economica prevista dall'art.96 comma 3 C.p.c., alla parte che resiste con mala fede o colpa grave.

Artt.96 comma 3; 185 bis C.p.c.

| Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015

Omologazione del verbale di mediazione

| Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015

Nella mediazione volontaria si procede all'omologazione dell'accordo previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Non è omologabile l'accordo del tutto astratto e dal cui verbale manca totalmente l'indicazione del titolo su cui si fonda.

Art.12 comma 1, D.lgs. 28/2010.

| Tribunale di Avezzano, ordinanza 29.10.2014

Il decreto di omologa del verbale di conciliazione deve intendersi alla stregua di un titolo esecutivo per il quale la legge non prevede l'ulteriore adempimento dell'apposizione della formula esecutiva, ed è quindi da solo sufficiente per intraprendere la procedura esecutiva.

Art.12 comma 1 e 2 D.lgs. 28/2010; Artt.474 e 475 C.p.c.

Nullita' dell'accordo di mediazione

| Tribunale di Roma, sentenza 22.10.2014

L'accordo raggiunto tra le parti oltre il termine di durata della procedura di mediazione (3 mesi) non inficia la validità dell'accordo.

La disposizione di cui all'art.6 D.lgs. 28/2010, che fissa la durata temporale massima della mediazione, riguarda l'azionabilità delle domande in sede giudiziale (allo scopo di evitare che le parti siano assoggettate *sine die* al divieto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione) e non costituisce un limite temporale per la formazione dell'accordo.

Trattandosi di vera e propria transazione "assistita", ossia garantita dalla presenza dei legali e del mediatore nella sua veste di facilitatore, l'accordo raggiunto in mediazione è soggetto alla disciplina generale del contratto e le parti possono subordinarne l'efficacia anche ad una condizione sospensiva ex art.1353 C.c.

Art. 6 D.lgs. 28/2010; Artt.1353 e 1418 C.c.

Usucapione

| Tribunale di Lecce, ordinanza 27.4.2015

La disposizione di cui al numero 12 *bis*) dell'art.2643 C.c., consente la trascrivibilità degli accordi mediante i quali le parti manifestano sia una "volontà translativa" che meramente dichiarativa dell'avvenuta usucapione, come avviene attraverso l'accordo raggiunto nella mediazione civile.

Art. 2643, n. 12 bis) C.c.; art.11 comma 3, D.lgs. 28/2010.

| **Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 12.11.2015**

Gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi.

E', quindi, da escludere che il verbale di conciliazione in tema di usucapione possa avere effetti liberatori sul bene usucapito, non potendosi opporre ai terzi estranei all'accordo (già creditori ipotecari) l'acquisto a titolo originario del bene e la retroattività degli effetti dell'usucapione.

Artt.2643, n. 12 bis); 2644; 2650 e 2651 C.c.; art. 11 comma 3 D.lgs. 28/201028/2010.

Trascrizione del verbale di accordo

| **Tribunale di Roma, decreto 4.11.2015**

L'accordo di divisione di una abitazione raggiunto in mediazione deve essere trascritto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

A tal fine è necessaria la sola autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio per la verifica della conformità del contenuto dell'atto alle prescrizioni di legge.

Artt. 11 D.lgs 28/2010 e 2643 C.c.

| **Tribunale di Lecce, ordinanza 27.4.2015**

pag.30

Iscrizione di ipoteca giudiziale su accordo

| **Tribunale di Varese, ordinanza 18.7.2012**

La disposizione di cui all'art.12 D.lgs. 28/2010 è norma speciale prevista del legislatore *favor mediatonis*, secondo cui è da intendersi "giudiziale" l'ipoteca iscritta su sulla base di un accordo (volontario) raggiunto in mediazione. I dati di iscrizione della ipoteca devono essere riferiti all'accordo e non al decreto di omologa.

Art.12 D.lgs. 28/2010; Artt.2808, 2818 C.c.

La riservatezza nella mediazione

| Tribunale di Roma, sentenza 17.3.2014

La riservatezza del procedimento di mediazione concerne esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni che una parte abbia fornito (a chicchessia dei soggetti presenti nel procedimento di mediazione e quindi anche al consulente) ma non agli accertamenti del perito.

Artt.3 e 9 D.lgs. 28/2010.

| Tribunale di Roma, ordinanza 14.12.2015

Le dichiarazioni contenute nei verbali di mediazione o nella corrispondenza degli avvocati (pec) che attengono alla possibilità di valutare la ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, possono essere riprodotte nel verbale di causa per fornire al magistrato la corretta conoscenza delle posizioni assunte dalle parti in mediazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni del caso (Art.8 comma 4 *bis*, 9, D.Lgs.28/2010; art.96 C.p.c.).

Non può essere considerato illecito per violazione del principio di riservatezza, il comportamento dell'avvocato che ne riproduce il contenuto nel verbale di causa.

Art. 8 comma 1 D.lgs. 28/2010; art.96 C.p.c.

Decorrenza termini impugnazione delibere assembleari

| Tribunale di Palermo, ordinanza 18.9.2015

In materia di impugnazioni di delibere assembleari, l'avvio della mediazione sospende il termine di trenta giorni entro cui va presentato ricorso al tribunale (ex art.1137 C.c.).

In caso di mediazione negativa, detto termine riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo, sommandosi a quello già trascorso.

Art. 1137 C.c.; Art. 5 comma 1 e 6 D.lgs. 28/2010.

Patrocinio a spese dello stato e mediazione

| Tribunale di Firenze, sentenza 15.1.2015

L'articolo 75 del D.P.R. n.115/2002, secondo cui "*l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse*", deve interpretarsi nel senso che vi è ricompresa la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale anche quando, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo.

Pertanto va riconosciuta al legale il compenso per l'attività prestata in mediazione che sarà liquidato dal Tribunale che sarebbe stato competente per il giudizio.

Art.75 D.P.R. n.115/2002.

Danno erariale

| Tribunale di Roma, ordinanza 19.2.2015

La pubblica amministrazione che, con la sua condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata, non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo o rifiuta l'accordo sulla proposta formulata dal giudice, potrebbe esporre l'ente alle conseguenze previste dall'art. 8 D.lgs. 28/2010, e a danno erariale.

Circolare DFP 33633 10/08/2012 n.9/2012; art. 8 D.lgs. 28/2010.

| Tribunale di Roma, ordinanza 22.6.2015

Va segnalata alla Corte dei Conti per danno erariale la condotta deresponsabilizzata della pubblica amministrazione che rifiuta la proposta del giudice dal contenuto analogo alla successiva sentenza o che omette di partecipare in mediazione senza giustificato motivo.

Circolare DFP 33633 10/08/2012 n.9/2012; art. 8 D.lgs. 28/2010.

AGGIORNAMENTO ALLE ULTIME SENTENZE PUBBLICATE NEL 2016

| Tribunale di Pavia, sentenza 21.12.2015

Nella mediazione per materia e delegata le parti devono partecipare personalmente, assistite dai rispettivi difensori. Non può ritenersi giustificata l'assenza della parte residente all'estero che pur avendo un indubbio disagio a partecipare personalmente, decide di far presenziare i propri legali muniti di procura speciale notarile, anziché chiedere all'organismo un incontro attraverso le modalità telematiche consentite dalla legge.

Artt. 5 comma 1 bis e 2; 3 comma 4; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 22.12.2015

Le controversie su questioni puramente tecnico contabili possono trovare soluzione nella mediazione attraverso la designazione di un consulente iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale.

All'esito della consulenza svolta in contraddittorio tra le parti, ove non si raggiunga un accordo, il mediatore può anche formulare una proposta ex art. 11 D.lgs. 28/2010, sulla scorta delle risultanze peritali acquisite..

Artt. 8 comma 4; 11, D.lgs. 28/2010.

| Tribunale di Pavia, ordinanza 6.1.2016

Nella mediazione delegata le parti devono presentarsi personalmente, non essendo sufficiente la presenza dei soli difensori anche se muniti di procura speciale.

Spetta al mediatore il compito di verbalizzare quali tra le parti che parteciperanno, dichiarati di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare.

Artt. 5 comma 2; 8 comma 1 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 16.1.2016

La mediazione obbligatoria per materia non può ritenersi conclusa correttamente se le parti non superano il primo incontro informativo.

Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016

Diversamente opinando rispetto all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 24629/2015, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto (attore sostanziale) ad avere interesse ad agire e quindi l'onere di avvio della mediazione, pena la declaratoria d'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto monitorio.

Art.5 comma 4 lett. a), D.lgs. 28/2010 ; art.648 C.p.c.

Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione non può considerarsi esperita con un incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione.

L'omesso avvio determina l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto o l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010.

Art.5 comma 4 lett. a), D.lgs. 28/2010 ; art.648 C.p.c.

Tribunale di Roma, ordinanza 25.1.2016

Il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.

Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia.

Il mediatore deve verbalizzare la risposta di ciascuna delle parti interpellate sulla possibilità di entrare effettivamente in mediazione come anche le ragioni del rifiuto a proseguire (se esposte e autorizzate).

In mancanza di qualsiasi dichiarazione, autorizzativamente verbalizzata, della parte, sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato ed equiparato ad una mancata partecipazione.

Artt. 3; 8 comma 1; 9 D.lgs. 28/2010

| Tribunale di Roma, ordinanza 28.1.2016

La pubblica amministrazione che raggiunge un accordo in mediazione non può avere timore di incorrere in danno erariale se il soggetto che va all'incontro in rappresentanza della P.A. concorda con chi ha il potere dispositivo del diritto, perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative.

Vi è invece responsabilità del funzionario nel caso di mancata partecipazione o di condotta deresponsabilizzata, ignava ed agnostica (conseguente alla condanna ex art. 96, 3 comma C.p.c.).

Circolare DFP 33633 del 10/08/2012 n.9/2012; art. 8 D.lgs. 28/2010, art. 96 C.p.c.

| Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016

La mediazione non può estendersi alle domande spiegate nei confronti dei terzi, né questi possono sollevare l'eccezione di improcedibilità per non essere stati coinvolti nella mediazione, poiché tale potere è dalla legge attribuito al solo convenuto destinatario della vocatio in ius da parte dell'attore e non a qualunque altro destinatario di una domanda giudiziale.

Peraltro, l'estensione della mediazione – con una nuova convocazione – nei confronti del terzo, comporterebbe l'irragionevole allungamento dei tempi processuali ed un aumento dei costi di mediazione a carico dell'attore.

Artt. 5 comma 2; 8, D.lgs. 28/2010; art. 106 e ss C.p.c.



101MEDIATORI

Milano, Verona, Padova, Bologna, Prato, Follonica, Roma, Frosinone, Sassari, Lecce

NR VERDE 800 910676

info@101mediatori.it
www.101mediatori.it

